



 UHY Italy provides a wide variety of services, ranging from corporate and organizational consulting, to corporate assistance, as well as tax and consulting assistance, audit, payroll and outsourced services.

UHY Advisor Srl, UHY Associati Stprl, UHY Bompani Srl, FiderConsult Srl are all members of **UHY Italy**

Our partners are certified professionals with years of experience in public practice and with leading international firms.

Via Birmania 81
00144 Roma
Tel. +39 06 591.74.69
Fax +39 06 591.35.82

Via Bernardino Telesio 2
20145 Milano
Tel. +39 02 480.12.534
Fax +39 02 481.81.43

Viale Giuseppe Mazzini 26
50132 Firenze
Tel. +39 055 234.79.02
Fax +39 055 234.79.09

www.uhyitaly.com
info@uhyitaly.com

We have taken the greatest care in preparing the information contained herein, considering the need to make it as concise and timely as possible. However if you intend to use the information in making business decisions or in applying the relevant legal regulations, you are welcome to contact us for a more thorough examination of any specific matters.

Oggetto: novità in materia di scissione dei pagamenti (cosiddetto “split payment”) introdotte dal decreto legge n. 50 del 24 aprile 2017 (cosiddetta “manovra correttiva”) a partire dal 1° luglio 2017

1. Estensione dei soggetti interessati al meccanismo dello split payment

Il decreto in commento ha esteso l'applicazione del meccanismo dello split payment all'intero comparto pubblico. Si rammenta che si tratta di una misura anti evasione, che consiste in un sistema di applicazione dell'IVA mediante “scissione dei pagamenti” (cosiddetto split payment): con il regime dello split payment, il prestatore o cedente emette fattura con l'annotazione “scissione dei pagamenti” e nelle modalità ordinarie, quindi con la rivalsa dell'Iva; quest'ultima, tuttavia, non viene incassata dal fornitore bensì è versata direttamente dall'ente pubblico.

La norma prevede, infatti, l'estensione dello split payment nei caso di acquirenti/committenti appartenenti alla “Pubblica Amministrazione, come definita dall'art. 1, comma 2, della Legge 31 dicembre 2009 n. 196”: si tratta in sostanza di tutti gli enti e i soggetti pubblici inclusi nel Conto economico consolidato della Pubblica amministrazione, elaborato dall'ISTAT. Pertanto, l'estensione dello split payment coinvolgerà numerosi enti pubblici in precedenza esclusi, compresi nell'indice delle Pubbliche Amministrazioni.

Il meccanismo dello split payment è stato, inoltre, esteso anche alle operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti:

- società controllate direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri (in virtù della maggioranza dei voti in assemblea ordinaria o di influenza dominante) e dagli enti pubblici territoriali, quali regioni, province, città metropolitane, comuni e unioni di comuni (in virtù della maggioranza dei voti); alle società controllate direttamente o

- indirettamente dalle predette società (in virtù della maggioranza dei voti);
- oltre che ad una parte del comparto privato: società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana (con un decreto ministeriale potrà essere individuato anche un indice diverso).

Le nuove norme si applicheranno alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017.

A seguito dell'ampliamento del novero dei soggetti cui si applica lo split payment, non si potrà fare riferimento all'ambito soggettivo di cui alle precedenti circolari dell'Agenzia delle Entrate, in quanto con le nuove norme rientrano nello split payment, ad esempio, come destinatari delle fatture, anche le Agenzie fiscali, gli enti previdenziali di diritto privato e gli Ordini professionali. In ogni caso, entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale (avvenuta il 24 aprile 2017), è prevista l'emanazione di un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze che identifichi i soggetti destinatari della nuova disposizione.

Si evidenzia che i fornitori che pongono in essere prevalentemente operazioni soggette allo split payment di cui all'art. 17-ter del D.P.R. N. 633/1972, si troveranno probabilmente in una costante situazione di credito IVA, per il quale la legge ha previsto il rimborso prioritario nei limiti del credito IVA generato dalle operazioni per le quali si applica il meccanismo dello split payment.

Al riguardo, la Commissione dell'UE ha richiesto e lo Stato italiano ha assicurato il rispetto del termine medio di tre mesi per i detti rimborsi, quale presupposto per la concessione ed il mantenimento della misura di deroga ai sensi dell'art. 385 della Direttiva 2006/112/CE; misura che ha previsto l'estensione dell'applicazione dello split payment fino al 2020.



2. Estensione dello split payment ai servizi assoggettati a ritenuta alla fonte

Il meccanismo dello split payment per le prestazioni di servizi nei confronti degli enti pubblici, viene esteso anche alle prestazioni assoggettate a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito. I casi più frequenti riguarderanno le fatture emesse dai lavoratori autonomi esercenti arti e professioni, le prestazioni di intermediazione, le cessioni di brevetti e tutte le altre fattispecie previste dal D.P.R. n. 600/1973, per le quali il committente deve operare la ritenuta a titolo di acconto o di imposta ai fini IRES o IRPEF.

18 maggio 2017



Visitate il nostro sito web:
<http://www.uhyitaly.com>.

Per ulteriori informazioni:
info@uhyitaly.com